



AUTORITÀ
PORTUALE
DI PALERMO

Porti di Palermo
e Termini Imerese

VERBALE DI ACCORDO

Modifica di istituti contrattuali previsti dalla contrattazione decentrata a seguito dei rilievi effettuati dal Collegio dei Revisori e dall'iter procedurale scaturito dalla verifica amministrativo-contabile da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ispettorato Generale di Finanza

In data 8 gennaio 2013, a seguito dei fatti sotto riportati e dopo numerosi incontri ai quali hanno partecipato il Segretario Generale Ing. Riccardo D'Amico, assistito dalla Rag. Agnese La Placa – Dirigente Area Finanziaria, e dalla Dott.ssa Antonella Scandone - Responsabile dell'Ufficio AA.GG. e Personale e per le Organizzazioni Sindacali i Signori Gioacchina Fiore, Filippo Lupo, Rosario Brandi, Daniele Chiarelli, Daniele Deplano, Sebastiano Gargano, e Cirino Zappalà, si procede ad apportare le necessarie modifiche su alcuni elementi previsti dalla contrattazione decentrata a seguito dei rilievi mossi dall'Ispettore del Ministero dell'Economia e Finanze – Ispettorato Generale di Finanza –.

PREMESSE

- Ai sensi dell'art. 52 del Contratto Collettivo Nazionale dei dipendenti delle Autorità Portuali, che prevede una contrattazione aziendale o di secondo livello, per materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già disciplinati dal contratto nazionale, si è proceduto, negli anni, alla stipula di accordi aziendali, l'ultimo dei quali sottoscritto in data 22/10/2010 ed approvato dal Comitato Portuale con delibera n. 10 del 15 novembre 2010.
- Tale accordo è stato oggetto di valutazione da parte del Collegio dei Revisori che, con verbale n. 10/2010 del 25/11/10 e verbale n. 4/11 del 12/7/11 ha contestato le modalità di erogazione di alcuni elementi in esso contenuti. A seguito dei suddetti verbali sono stati richiesti chiarimenti da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti, ai quali si è data risposta con note prot. n. 10137 del 3/12/10, 808 del 27/1/11, 9074 del 29/9/11. Tali interventi chiarificatori sono stati

ritenuti esaustivi dal suddetto Ministero vigilante. Nessun rilievo, invece, è pervenuto dal Ministero dell'Economia e Finanze.

- Con nota prot. n. 110521 del 2/11/11 il Ministero dell'Economia e Finanze ha trasmesso la relazione della verifica amministrativo-contabile disposta con nota del 9/5/11 ed effettuata da un Ispettore del Settore III. In tale relazione venivano contestate alcune presunte carenze ed irregolarità emerse durante la suddetta verifica. A seguito di tali contestazioni, sono state trasmesse, dall'Autorità Portuale, al M.E.F. nonché al M.I.T. ed alla Corte dei Conti, con note prot. 1200 del 6/2/12 e 5443 del 19/6/12 delle osservazioni nonché alcune misure correttive adottate al fine di evitare il perdurare o il ripetersi delle irregolarità.
- A seguito di tali note, il Ministero Infrastrutture e Trasporti si è così espresso: "In merito alla contrattazione integrativa, si prende atto dei chiarimenti forniti al riguardo, segnalando che tali irregolarità sono state già esaminate in seguito a rilievi formulati dal Collegio dei Revisori dei Conti".
- Con nota n. 81888 del 2/10/2012 il Ministero dell'Economia e Finanze ha ritenuto non dirimenti alcune giustificazioni fornite dalla A.P.P. sollecitando "concrete misure per il ripristino delle irregolarità amministrativo-contabili rispetto alle criticità irrisolte". Gli elementi in questione sono:
 - a) Previsione dell'erogazione di un'indennità di presenza, in assenza di un'espressa legittimazione da parte del contratto nazionale;
 - b) Ingiustificata previsione di un'indennità giornaliera di rete a tutti i dipendenti in possesso di un P.C.
 - c) Immotivata previsione della corresponsione di una quota del premio di produttività in maniera svincolata dall'effettiva partecipazione al processo produttivo.
- In data 8/11/12 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con nota prot. 14416 ha invitato l'Autorità Portuale a "procedere all'adozione di adeguate misure volte al superamento delle criticità richiamate nella nota 81888 e a darne comunicazione alle Amministrazioni vigilanti".

TUTTO CIO' PREMESSO

Pur nella consapevolezza che le modalità di erogazione fin qui applicate per le voci in questioni, sono state introdotte, in alcuni casi, sin dal 1990, attraverso regolare contrattazione integrativa, le cui delibere, sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, non sono mai state contestate né dai suddetti Ministeri, né nel corso di precedenti verifiche ispettive, si valuta opportuno procedere con le richieste modifiche.

A tal fine, dopo lunghe ed approfondite disamine e discussioni in merito, che hanno coinvolto anche il Collegio dei Revisori dei Conti, volte a superare le criticità contestate, ma, contemporaneamente, a salvaguardare il diritto dei lavoratori a conservare incrementi economici scaturenti da contrattazioni di secondo livello succedutesi negli anni, per le quali, si ribadisce, l'ispezione contesta, non gli effetti economici, bensì le modalità di erogazione, reputandole prive delle necessarie legittimazioni da parte del contratto collettivo nazionale e svincolate dall'effettiva partecipazione al processo produttivo, si redige il presente accordo:

1. Si procede alla revoca dell'istituto denominato "Indennità di Presenza", istituito con verbale n. 304 del Consiglio di Amministrazione del 23/11/1990.
2. Si procede alla revoca dell'istituto denominato "Indennità di Rete" istituito in sede di accordo di contrattazione decentrata nel 2002.
3. Si procedere all'eliminazione della prima quota (c.d. quota fissa) del premio di raggiungimento obiettivi e/o premio di produttività.

In sostituzione degli elementi revocati, vengono apportate delle modifiche al già esistente regolamento di corresponsione del premio di produttività e/o raggiungimento obiettivi, mediante l'introduzione di nuovi parametri oggettivi e soggettivi. Pertanto, gli elementi contrattuali contestati saranno potenzialmente erogabili attraverso meccanismi legati al raggiungimento di obiettivi di produttività, secondo le modalità indicate nell'apposito regolamento

Pur non derivando dal presente accordo alcun incremento economico, si ritiene opportuno specificare che le parti concordano che il presente verbale costituisce una procedura speciale derivante dalla necessità di intervenire per risolvere le

criticità individuate in sede ispettiva. Non può essere, pertanto, inteso come violazione della previsione dell'art. 52 del vigente C.C.N.L. laddove viene indicato che: "la contrattazione di secondo livello potrà essere esplicita una sola volta nel corso della vigenza del presente C.C.N.L."

Pertanto, per quanto attiene la durata quadriennale della contrattazione integrativa, non s'intende modificata la data di decorrenza di futuri accordi locali, fermo restando eventuali modifiche che potrebbero essere previste, in materia, dal nuovo C.C.N.L.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L'AMMINISTRAZIONE

Il Segretario Generale

(I

PER LE RR.SS.AA.

-Fit Cisl

-Filt Cgil

Uil Trasporti

Palermo, li 8 gennaio 2013